

**Sentenza:** n. 230 del 22 luglio 2011

**Materia:** professioni

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 117, terzo comma della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 3, comma 1, lettera m), 11, commi 5, 6 e 7, 17 comma 1, lettere a) e b) della legge della Regione Calabria (Norme in materia di sport nella Regione Calabria)

**Esito:** fondatezza del ricorso

**Estensore nota:** Caterina Orione

Le disposizioni impugnate delineano profili professionali e relativi albi in ambito sportivo, quali esperti gestori di impianti sportivi, tecnici federali, fisioterapisti sportivi, atleti etc., e le censure avanzate da parte ricorrente sono relative alla violazione della competenza esclusiva statale a determinare i principi fondamentali in materia di professioni,.

La Corte, in accoglimento del ricorso, definisce la disciplina censurata: “...*un articolato intervento, il cui nucleo si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all’esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo.*”, e ritiene che quanto sopra descritto abbia carattere di principio e che pertanto ne sia ontologicamente preclusa la definizione al legislatore regionale nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, ex articolo 117 terzo comma e ex articolo 1, comma 3 d.lgs.30/2006, Per consolidata giurisprudenza, una normativa regionale, non può disciplinare nuove professioni, disciplinare differientemente quelle definite dallo Stato, istituire albi, la cui iscrizione costituisca momento finale di un percorso formativo, elemento questo da definirsi costitutivo di una selettività e non meramente ricognitivo.